

RIFORMA PENALE

Il reato si «estingue» con la condotta

Nella delega al Governo la facoltà di estendere la riparazione a furti, rapine e riciclaggio

**RIFORMA
PENALE**

*Il reato
si estingue
con la condotta
riparatoria*

OBIETTIVO DEFLAZIONE

Come la messa alla prova e la depenalizzazione anche il nuovo strumento punta a ridurre la pressione sulle aule di giustizia

di **Guido Camera**
e **Valentina Maglione**

Non solo *stalking*. A scatenare il dibattito sull'estinzione del reato per condotte riparatorie è stata la possibilità di applicare questo meccanismo anche al delitto di atti persecutori (peraltro solo a certe condizioni). Ma la chance di chiudere i conti con la giustizia riparando il danno, che scatta da giovedì prossimo, 3 agosto, anche per i processi già iniziati, riguarda numerosi altri delitti: tutti quelli procedibili a querela revocabile. E altri (più gravi) si potrebbero aggiungere se il Governo ampliarà l'ambito dei reati procedibili a querela, esercitando la delega affidata dal Parlamento e che scade tra un anno.

Il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie è previsto dalla riforma penale, vale a dire la legge 103/2017, in vigore dal 3 agosto. Si tratta di un nuovo strumento di deflazione penale, introdotto per alleggerire la pressione sulle aule giudiziarie, che si aggiunge agli altri già varati negli ultimi anni.

La nuova causa di estinzione riguarda tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione, senza distinguere in relazione al tetto di pena o al bene giuridico protetto. Così,

rientrano tra l'altro nel novero dei reati "riparabili" alcuni delitti contro la persona (tra cui le percosse, la violazione di domicilio e l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), contro l'assistenza familiare e contro il patrimonio (il furto ma anche la truffa, nella versione senza aggravanti). Anche il reato di *stalking* si può estinguere ma solo se la persona offesa non è minorenni o disabile, se il reato non è contestato in connessione a un altro delitto procedibile d'ufficio e se il fatto non è commesso con condotte reiterate e uso di armi, o da più persone, o da persona travisata o con scritto anonimo; in tutti questi casi, infatti, contro lo *stalking* si procede d'ufficio o a querela, che però, una volta presentata, diventa irrevocabile. Questo per ora: il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si è impegnato a rendere non riparabile il reato di *stalking* prevedendo sempre l'irrevocabilità della querela.

Per ottenere l'estinzione del reato l'imputato, entro l'apertura del dibattimento di primo grado, deve riparare interamente il danno, con le restituzioni e il risarcimento; se possibile, devono essere eliminate anche le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice può riconoscere che il danno è stato risarcito anche in seguito a offerta reale, purché congrua. Se lo è, il reato viene dichiarato estinto, a prescindere dalla volontà della persona offesa.

Quando l'imputato dimostra di non aver potuto pagare per fatto a lui non addebitabile, può chiedere al giudice un termine non superiore a sei mesi per provvedere anche in forma rateale. La prescrizione viene sospesa.

Il beneficio si applica anche ai processi in corso: l'imputato deve chiederlo alla prima udienza successiva al 3 agosto e il giudice gli concede un termine non superiore a 60 giorni per

adempiere. Il termine può essere prorogato per sei mesi se l'imputato non è in grado di pagare in un'unica soluzione per fatto a lui non addebitabile.

La delega al Governo

Il numero dei reati estinguibili a seguito di condotte riparatorie potrebbe aumentare ancora se e quando il Governo attuerà la delega (ha tempo fino al 3 agosto 2018) che prevede l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte per (quasi) tutti i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale e per i reati contro la persona per cui è fissata una pena detentiva fino a quattro anni (esclusa la violenza privata); dovrà comunque essere conservata la procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità, se ricorrono circostanze aggravanti che determinano un aumento della pena di oltre un terzo o se il delitto è commesso con armi, scritto anonimo, da più persone o da una persona travisata o, nei reati contro il patrimonio, se il danno arrecato è rilevante.

Pur con questi "paletti", sarebbero numerosi i nuovi delitti estinguibili per condotte riparatorie: dalle lesioni stradali anche gravissime (ma non se il conducente guida sotto effetto di alcol o droghe) all'omissione di soccorso, dalla perquisizione e ispezione personali arbitrarie commesse dal pubblico ufficiale alla diffusione abusiva di password e altri codici per accedere a sistemi informatici, dai furti



in abitazione o con strappo alle rapine, fino al riciclaggio e all'autoriciclaggio. Anche se, per questi ultimi, la modifica non sembra però semplice da attuare. Infatti, reati come riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono formalmente contro il patrimonio, ma in realtà tutelano interessi diffusi legati al corretto funzionamento del sistema economico danneggiato dalla circolazione di capitali sporchi. Appare riduttivo subordinare la punibilità alla querela; senza contare che ci possono essere difficoltà non da poco a individuare il soggetto legittimato a proporla.

Le altre misure deflattive

I nuovi strumenti introdotti dalla riforma penale si inseriscono nel filone della deflazione penale, su cui il Governo è tornato più volte negli ultimi anni.

Intanto, con la messa alla prova (prevista dalla legge 67/2014): gli imputati per reati puniti al massimo con quattro anni di reclusione possono chiedere la sospensione del processo e la messa alla prova che, in modo analogo alle condotte riparatorie, comporta l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, se possibile, il risarcimento del danno, oltre all'affidamento al servizio sociale.

Inoltre, con un doppio intervento di depenalizzazione (decreti legislativi 7 e 8 del 2016) sono stati eliminati 41 reati: tra i più frequenti, l'omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10 mila euro, l'ingiuria e la guida senza patente (escluse in quest'ultimo caso le recidive nel biennio). Infine, il decreto legislativo 28/2005 ha dato ai giudici la possibilità di escludere la punibilità per i reati per cui è prevista la pena al massimo di cinque anni di reclusione, se valutano che il danno provocato è di «particolare tenuità».

L'impatto di questo mix di interventi sulle aule di giustizia, finora, si può leggere nella riduzione dei procedimenti in corso nei vari gradi di giudizio, passati da 1,65 milioni a fine 2015 a 1,55 milioni al 31 marzo scorso. Continua a crescere, invece, il numero dei detenuti, arrivati a 56.919 al 30 giugno scorso: duemila in più di sei mesi fa e 6.500 in più rispetto alla capienza regolamentare degli istituti di pena. Del resto, le misure si sono finora concentrate sui reati meno gravi, che non riempiono le carceri.

Nei prossimi mesi si potrà misurare l'effetto della nuova estinzione per condotte riparatorie.

I REATI «RIPARABILI»

La decorrenza

■ La riforma penale (legge 103/2017), in vigore da giovedì prossimo, 3 agosto, introduce la possibilità di chiudere i conti con la giustizia - **anche nei processi in corso** - provvedendo alle restituzioni, pagando il risarcimento ed eliminando, se possibile, le conseguenze dannose del reato

L'estinzione

■ Se il danno viene riparato interamente, il giudice, sentite le parti e la persona offesa, **dichiara estinto il reato**

■ È possibile chiedere l'estinzione per condotte riparatorie per tutti i reati procedibili a **querela soggetta a remissione**

■ Tra i reati "riparabili" ci sono alcuni **delitti contro la persona**, come le percosse, le lesioni personali volontarie con prognosi al massimo fino a 20 giorni e non altrimenti aggravate, la diffamazione, la violazione di domicilio non aggravata, la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

■ C'è anche lo **stalking** ma solo se la persona offesa è maggiorenne e non disabile, se il reato non è contestato in connessione a un altro delitto procedibile d'ufficio; inoltre, il reato non deve essere commesso con condotte reiterate e uso di armi, da più persone, da persona travisata o con scritto anonimo

■ Potranno essere riparati anche alcuni delitti contro la famiglia (come la sottrazione di un minore o di un infermo di mente),

contro il patrimonio (ad esempio il furto e la truffa, ma solo se sono senza aggravanti), contro l'economia, l'autorità giudiziaria e la fede pubblica

Il possibile ampliamento

■ La riforma penale getta le basi per **estendere la portata** dell'estinzione del reato per condotte riparatorie perché delega il Governo (entro il 4 luglio 2018) a prevedere la procedibilità a querela per:

- **tutti i reati contro il patrimonio**

- quelli **contro la persona** per cui è prevista la **pena detentiva fino a quattro anni** (esclusa la violenza privata)

■ Tra i reati "riparabili" potrebbero rientrare, ad esempio:

- le **lesioni personali** volontarie semplici con più di 20 giorni di prognosi

- le **lesioni stradali** anche gravissime (ma non se il conducente guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, che scende a 0,8 grammi per litro per i conducenti professionali, o droghe)

- la **detenzione e diffusione abusiva di codici** di accesso a sistemi informatici o telematici

- il **furto** in abitazione e il furto con strappo

- la **rapina**

- il **danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

- la **truffa aggravata**

- la **ricettazione**

- il **riciclaggio**, l'**autoriciclaggio** e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita